



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"**  
**Via Raffaello - 71036 LUCERA**



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

**Circ. N. 26**

Lucera, 07/10/2020

Al Personale Docente e ATA  
Al sito web

E. p.c. al Direttore SGA

**Oggetto: Somministrazione farmaci a scuola**

Con la presente circolare si intendono disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui le alunne e gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

**Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, ha emanato le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".**

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti **solo in caso di assoluta necessità** e nel rispetto delle successive indicazioni:

1. Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche.

Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:

- a) **Richiesta formale da parte della famiglia**, a fronte della presentazione di un modulo da compilarsi a cura del medico curante o specialista, attestante lo stato di malattia e la non differibilità della somministrazione, aggiunto al modulo di autorizzazione sottoscritto dal soggetto esercitante la patria potestà.

La modulistica è consegnata alla famiglia direttamente a cura dell'ufficio di segreteria.

- b) Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della **disponibilità degli operatori in servizio nel plesso** (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici);

- c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, in luogo idoneo appositamente individuato, per tutta la durata del trattamento.

2)Terapie farmacologiche brevi.

Qualora la somministrazione di un farmaco non possa essere differita si richiede alla famiglia di provvedere direttamente con l'ingresso a scuola di un genitore o delegato maggiorenne in orario scolastico. Il personale scolastico può rendersi disponibile per la somministrazione.

Resta invariato l'assoluto rispetto delle procedure di cui sopra (richiesta/autorizzazione da parte della famiglia, requisiti/disponibilità da parte del personale scolastico).

**NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE.**

3) La gestione dell'emergenza.

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il **normale soccorso** ed è obbligatorio fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il **118** (avvertendo contemporaneamente la **famiglia**), altrimenti potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso.

Si sottolinea infine che, nonostante il personale scolastico non sia obbligato ad accettare incarichi che prevedano somministrazione di farmaci, in ogni caso il mancato intervento in situazione di emergenza può prefigurare reato di omissione di soccorso in caso di danni all'alunno.

La modulistica relativa alla somministrazione dei farmaci è reperibile sul sito istituzionale dell'Istituto.  
Lucera, 20/11/2018

Il Dirigente Scolastico

*Pasquale Trivisonne*

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)*